



Comune di Lecco

AREA 7 - Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti

ORDINANZA N. 28 DEL 28/08/2020

(R.O. Sindaco)

OGGETTO: INTERDIZIONE ALLA BALNEAZIONE IN LOC. RIVABELLA - CAMPIONAMENTO ATS-BRIANZA DEL 28.08.2020 - E DIVIETO DI ALLESTIRE MANUFATTI DI VARIO GENERE AD USO PIC-NIC AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI SU TUTTE LE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE DI LECCO - MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINO AL 15.10.2020.

IL SINDACO

Vista la nota di ATS Brianza – Sede Territoriale di Lecco – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Medica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica acquisita dal Comune di Lecco in data 28.08.2020 – n. prot. 68325, con la quale è stata comunicata la necessità di interdire a scopo cautelativo la balneazione in **Località Rivabella, a causa della presenza di Enterococchi Intestinali in concentrazione maggiore di 500 UFC (unità formanti colonia) ogni 100 millilitri;**

Visto il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

Richiamato in particolare l'art. 5 del D.Lgs. sopra riportato, nel quale sono definite le competenze a carico dei comuni interessati;

Visto il D.M. 30 marzo 2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

Considerato che, a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 i comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare;

Considerato inoltre che nelle scorse settimane, soprattutto nelle aree limitrofe alle spiagge del territorio comunale, si sono registrati accensione di fuochi, l'uso di fornelli ed in genere l'improvvisazione di aree pic-nic, con tavolini e sedie, dando spesso origine ad assembramenti di persone;

Visto altresì il perdurare delle condizioni di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e prorogata al 15 ottobre 2020 con Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, che prevede il prolungamento dei termini di specifiche misure che assicurano la continuità di risposta all'emergenza epidemiologica nel nostro Paese.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14 luglio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33".

Dato atto che:

- *l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 prevede che: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1." intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;*
- *l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 prevede che: "Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente" e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;*
- *l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, così come modificato dalla legge di conversione n.35/2020, prevede che: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, **ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco)**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.";*
- *l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.";*

Valutato altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza – per quanto rilevato da ATS Brianza in Loc. Rivabella - al fine di tutelare la salute pubblica;

Considerata la necessità di garantire la massima sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici con particolare riferimento ai rischi legati all'aumento dei flussi turistici legati al periodo estivo ed al mancato rispetto del distanziamento sociale sulle spiagge del territorio interessato, nonché alla necessità di evitare assembramenti, prevenendo quelle situazioni che potrebbero generare rischi di incolumità per la cittadinanza e rimuovendone le cause;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Atteso che l'articolo 40 del CAD - *Codice Amministrazione Digitale* - stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 15.10.2020, atteso il perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus Covid-19:

- **L'INTERDIZIONE DELLA BALNEAZIONE in Località Rivabella** – per le condizioni di insalubrità delle acque rilevata da ATS-Brianza;
- **IL DIVIETO di accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic, con tavolini e sedie, e di creare assembramenti lungo tutta la linea di costa del territorio comunale di Lecco** dal confine con il Comune di Abbadia Lariana (LC) fino al confine con il Comune di Vercurago (LC), per le motivazioni precauzionali di cui in premessa;

- **IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE** ED IL CONTESTUALE DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO SULLE SPIAGGE di tutto il territorio del comune di Lecco;

Disposizioni di chiusura

1. Le misure dell'ordinanza sono valide fino al 15/10/2020 fatto salvo diverse disposizioni;
2. Il Comune di Lecco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 anche in termini di proroga delle misure;
3. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:
 - a) esecutivo dal momento dell'adozione,
 - b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti, ed agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 così come modificato dalla legge di conversione n.35/2020, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 (quattrocento/00 euro) a € 1.000,00 (mille/00 euro) precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;
 - c) altresì soggetto – in caso di violazione - all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;
 - d) reso pubblico mediante, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa;
 - e) comunicato a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc@pec.interno.it
 - Questura di Lecco - urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it
 - Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco - tlc37158@pec.carabinieri.it
 - Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco - LC0500000p@pec.gdf.it
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Lecco
 - Provincia di Lecco - provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
 - Presidente della Regione Lombardia - presidenza@pec.regione.lombardia.it
 - Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo@pec.ats-brianza.it
 - ARPA di Lecco – dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - Segretario generale del Comune di Lecco
 - Dirigenti del Comune di Lecco
 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco
 - Ufficio Stampa del Comune di Lecco
 - Campeggio Rivabella – rivbellalecco@libero.it.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale - ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco e a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza.

Lecco, 28/08/2020

Il Sindaco
VIRGINIO BRIVIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005